



DETERMINAZIONE N. 228/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 122/2019 Comunicazione e Invito riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 122/2019, prot. n. 14104 del 23/10/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 122/2019 del 22/10/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 23/10/2019, con prot. n. 14104 riguardante la tematica uso delle tecnologie con cui il Segnalante lamenta la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'avviso di selezione di un/una docente per il sostegno a studenti diversamente abili presso il Liceo Scientifico I.M.I. di Istanbul.

ESAMINATA la Trattazione n. 122/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato nella quale a seguito di approfondimenti istruttori, si evidenzia una violazione della normativa in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, in particolare dell'art.65 del D.lgs 82/2005 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (di seguito C.A.D.) *“Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”* e dei principi generali contenuti nell'art.2 co,1, art.3 co,1, art.15 del C.A.D. che riguardano l'obbligo per le Amministrazioni di utilizzare *“tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*. Per questi motivi, si è proposto al Difensore per il digitale di formulare un Invito all'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 122/2019 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata a porre rimedio rispetto alla situazione denunciata, ovvero, laddove ciò non sia possibile, per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurando che essa abbia a ripetersi per il futuro;

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n. 122/2019 Comunicazione e Invito, che allegati alla presente ne formano parte integrante;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso Invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.



Segnalazione n.122/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione n.122/2019- Amministrazione segnalata: Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 14104 del 23/10/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: “

“Indirizzo web del servizio:

https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/10/liceo-scientifico-i-m-i-di-istanbul.html?fbclid=IwAR3a1wWo09ZeVHcboCkF7bq30W6NwLiZ8SY_CY59vbk1Tb_vM6tToJ-KVGA

MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEL BANDO DI SELEZIONE

Liceo Scientifico I.M.I. di Istanbul - Avviso di selezione di una/un docente per il sostegno a studenti diversamente abili

Leso il diritto di inviare la domanda di partecipazione alla selezione tramite posta elettronica certificata”.

Dall'esame preliminare della segnalazione risulta che il cittadino/segnalante lamenta la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'avviso di selezione di un/una docente per il sostegno a studenti diversamente abili presso il Liceo Scientifico I.M.I. di Istanbul, per cui la relativa domanda di partecipazione alla predetta selezione tramite posta elettronica certificata non risulta possibile.

Ai fini della trattazione della segnalazione occorre, in primis, analizzare il quadro normativo di riferimento per la fattispecie in esame.

A tal fine, si richiama quanto previsto:

dall'art.65 del D.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito CAD): 1. *Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori*

dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;*
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributari.*

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

dall'art. 3 del C.A.D. che al comma 1 prevede: *“Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”.*

Rientrano sicuramente nel quadro normativo di riferimento della trattazione della questione i principi a carattere generale contenuti nelle norme dell'art.2 co.1 del CAD: *“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;* e comma 2: *“Le disposizioni del presente Codice si applicano:*

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)";

nonché dell'art.15 del C.A.D. che prevede al co,1: *"La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione"*.

E al co. 2: *"In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulare, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida"*.

Tanto premesso si è provveduto in istruttoria ad effettuare verifiche accedendo al sito dell'Amministrazione segnalata tramite il link:

https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/i_servizi/per_i_cittadini/studi

The screenshot shows a web browser window displaying the Italian Consulate website in Istanbul. The page is titled "Studiare in Italia" and features a navigation menu at the top with options like "Chi siamo", "Italia e Turchia", "Passaporti e servizi", "Visti", "Affari", "Sala stampa", and "Contatti". A sidebar on the left lists various services such as "Anagrafe", "Assistenza", "Cittadinanza", "Leva", "Notarile", "Servizi elettorali", "Passaporti", "Pensioni", "Stato civile", "Studi", "Scuole", "Università", "Dichiarazione di Valore per ricerca o lavoro", "Corsi di lingua", "Adozioni", "Patenti", "Certificato del casello giudiziale", and "SPID". The main content area is titled "Studiare in Italia" and includes a list of links under "Corsi di lingua": "LICEO ITALIANO I.M.I. Istanbul" and "LICEO SCIENTIFICO 'GALILEO GALILEI'". A large blue arrow points to the "LICEO ITALIANO I.M.I. Istanbul" link. The browser's address bar shows the URL: https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/1/servizi/per_cittadini/studi. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 02/12/2019.

http://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/resource/doc/2019/10/bando_imi_docente_sostegno.pdf


https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/07/dlgs_64_2017.pdf

Digitando su “Liceo Italiano I.M.I. Istanbul” ed accedendo al sito ufficiale del predetto istituto scolastico si acquisisce l’avviso di selezione indicato nella segnalazione in esame:

<https://www.liceoitaliano.net/?s=avviso+di+selezione+docente+di+sostegno>



L'Avviso di selezione di che trattasi è stato pubblicato in data 14 ottobre 2019:



In particolare, al punto 4 dell'Avviso relativamente alle "Modalità e termine di presentazione delle domande e relativa documentazione" si legge che: *"la documentazione può essere prodotta a mano all'ufficio protocollo della scuola o inviata per posta". Nel caso di invio postale, la domanda e i relativi allegati devono essere anticipati per mail [...]. L'avvenuta ricezione della mail deve essere accertata tramite riscontro telefonico".*

Quindi, effettivamente, si appura che l'indirizzo PEC non è stato indicato nell'Avviso di selezione del personale in questione ed anche l'istanza presentata con e-mail è considerata una mera anticipazione della stessa inoltrata in formato cartaceo a mezzo posta ordinaria.

Per effettuare una valutazione complessiva della questione si è proceduto con nota prot. n. 17338 del 17.12.2019 e successiva nota di sollecito prot.n.4320 del 06/04/2020 a richiedere informazioni al M.A.E.C.I.

La predetta Amministrazione ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. AgID n.5159 del 30 aprile 2020 rappresentando che: *"[...] non essendo chiaro quale sia il bando di selezione in questione, non è possibile accertare se la mancata indicazione dell'indirizzo PEC sia effettiva. Si osserva tuttavia che il/la segnalante ha presumibilmente avuto conoscenza del testo del bando per il tramite del sito istituzionale del Liceo Scientifico di Istanbul (<https://www.liceoitaliano.net>). Orbene, nella sezione "Contatti" <https://www.liceoitaliano.net/> di detto sito, è chiaramente indicato <https://www.liceoitaliano.net/home/contatti-imi/> l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto scolastico, che è il seguente: con.istanbul.scuolaitaliana@cert.esteri.it. Ne consegue che, anche ammettendo che l'indirizzo PEC non fosse indicato nel bando, se il/la segnalante avesse esercitato la diligenza minima [...], avrebbe potuto facilmente reperire l'indirizzo PEC del Liceo Scientifico italiano di Istanbul. Pertanto, appare destituita di ogni fondamento l'affermazione che è stato "leso il diritto di inviare la domanda di partecipazione alla selezione tramite posta elettronica certificata".*

Tale risposta purtroppo non si può considerare risolutiva della questione in quanto nel bando oggetto della segnalazione non è prevista nessuna modalità di presentazione dell'istanza mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, il fatto che l'indirizzo PEC dell'Istituto scolastico I.M.I. di Istanbul sia acquisibile sul sito non può giustificare la mancata previsione, all'interno del bando, di presentazione telematica dell'istanza di partecipazione.

Per tali motivi, si considera la segnalazione fondata in quanto l'Amministrazione ha violato norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A. e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a porre rimedio rispetto alla situazione denunciata, ovvero, laddove ciò non sia possibile, per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurando che essa abbia a ripetersi per il futuro.

08 maggio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ministero.affariesteri@cert.esteri.it

E al Liceo Scientifico I.M.I. di Istanbul

con.istanbul.scuolaitaliana@cert.esteri.it

Oggetto: Invito – Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a seguito di segnalazione n. 122/2019 (Prot. AgID n. 14104 del 23/10/2019), relativa alla qualificazione tematica uso delle tecnologie.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio dell'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione n.122/2019 acquisita al protocollo AgID il 23.10.2019 con n. 14104, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla possibilità di presentare istanze telematiche in quanto sul sito

https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/10/1-ceo-scientifico-i-m-i-di-istanbul.html?fbclid=IwAR3a1wWo09ZeVHcboCkF7bq30W6NwLiZ8SY_CY59vbk1Tb_vM6tToj-KVGA, relativamente ad un avviso di selezione di una/un docente per il sostegno a studenti diversamente abili, non viene indicata la PEC per l'inoltro della istanza con modalità telematica.

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame la risposta fornita al riguardo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (nota prot. AgID n. 5159 del 30 aprile 2020), con cui è stato rappresentato che: *“In proposito, non essendo chiaro quale sia il bando di selezione in questione, non è possibile accertare se la mancata indicazione dell'indirizzo PEC sia effettiva. Si osserva tuttavia che il/la segnalante ha presumibilmente avuto conoscenza del testo del bando per il tramite del sito istituzionale del Liceo Scientifico di Istanbul (<https://www.liceoitaliano.net>). Orbene, nella sezione “Contatti” <https://www.liceoitaliano.net/> di detto sito, è chiaramente indicato <https://www.liceoitaliano.net/home/contatti-imi/> l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto scolastico, che è il seguente: con.istanbul.scuolaitaliana@cert.esteri.it.”*

Ne consegue che, anche ammettendo che l'indirizzo PEC non fosse indicato nel bando, se il/la segnalante avesse esercitato la diligenza minima che ragionevolmente si presuppone in persona dotata di istruzione superiore e che aspira ad un impiego di carattere intellettuale, avrebbe potuto facilmente reperire l'indirizzo PEC del Liceo Scientifico italiano di Istanbul. Pertanto, appare destituita di ogni fondamento l'affermazione che è stato “leso il diritto di inviare la domanda di partecipazione alla selezione tramite posta elettronica certificata”. Si rimane a disposizione di codesto Ufficio del difensore civico per il digitale per eventuali chiarimenti o ulteriori elementi in merito alla questione. Cordiali saluti”.

Tale risposta purtroppo non si può considerare risolutiva della questione in quanto nel bando oggetto della segnalazione non è prevista nessuna modalità di presentazione dell'istanza mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, il fatto che l'indirizzo PEC dell'istituto scolastico I.M.I. di Istanbul sia acquisibile sul sito non può giustificare la mancata previsione, all'interno del bando, di presentazione in modalità telematica dell'istanza di partecipazione.

Per tali motivi, si è ritenuta la segnalazione fondata in quanto l'Amministrazione ha violato norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A, in particolare dell'art.65 del C.A.D. (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*) e dei principi generali contenuti nell'art.2 co,1, art.3 co,1, art.15 del C.A.D.

che riguardano l'obbligo per le Amministrazioni di utilizzare "*tecnologie dell'informazione e della comunicazione*" e si invita il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni ovvero, laddove ciò non sia possibile, per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurando che essa abbia a ripetersi per il futuro, provvedendo affinché negli avvisi di selezione del personale dell'istituto scolastico sopra citato venga prevista anche la modalità di presentazione telematica delle istanze dei candidati, nel rispetto della normativa C.AD.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 122/2019 - Amministrazione segnalata: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 14104 del 23/10/2019.

Gent.mo segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato:

“Indirizzo web del servizio:

https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/10/liceo-scientifico-i-m-i-di-istanbul.html?fbclid=IwAR3a1wWo09ZeVHcboCkF7bq30W6NwLiZ8SY_CY59vbk1Tb_vM6tToJ-KVGA

MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEL BANDO DI SELEZIONE

Liceo Scientifico I.M.I. di Istanbul - Avviso di selezione di una/un docente per il sostegno a studenti diversamente abili

Leso il diritto di inviare la domanda di partecipazione alla selezione tramite posta elettronica certificata”.

Si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua segnalazione ed ha pertanto proceduto all'invio dell'Invito n. /2020 all'Amministrazione segnalata per porre rimedio tempestivamente a quanto segnalato ovvero, laddove ciò non sia possibile, per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurando che essa abbia a ripetersi per il futuro, con relativa pubblicazione nell'apposita Area del sito istituzionale dell'Agenzia.

Cordiali saluti

Massimo Macchia